

Sentenza, Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta, 28.05.2015, n. 3944

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

CLIENTE

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 30.6.2014 il CLIENTE, come in epigrafe rappresentato e domiciliato, premessa la considerazione che vi era competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Torino a conoscere la presente controversia quale Giudice del luogo di residenza del consumatore, deduceva di aver stipulato in data 17.9.2008 con la SOCIETÀ in qualità di mandataria e BANCA in qualità di cessionaria, un contratto di mutuo con cessione pro solvendo di un quinto della propria pensione, poi risolto anticipatamente; eccepiva l'illegittimità del mancato rimborso da parte della SOCIETÀ e BANCA – al momento dell'estinzione anticipata – della quota del premio assicurativo non goduta a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento e delle commissioni bancarie e di intermediazione; assumeva che, dovendosi determinare il tasso di interesse usurario tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, rientrava tra tali oneri anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario: argomentava che, avuto riguardo agli importi corrisposti a titolo di commissioni e pagamento del premio assicurativo a fronte del finanziamento richiesto, il tasso di interesse applicato era pari al 22,64%, superiore alla soglia consentita e, come tale, era da considerarsi usurario e comportante l'applicazione dell'art.1815, c.2, C.C.

Sulla base di tali allegazioni, l'attore chiedeva l'accoglimento delle domande e conclusioni, in via principale e subordinata, in atti indicate.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto di tutte le domande *ex adverso* proposte.

All'esito dell'udienza del 28.5.2015, nel corso della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente, la causa veniva decisa ai sensi dell'art.281 sexies C.P.C.

Per quanto riguarda la censura di parte attrice relativa al carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla BANCA, ai sensi della legge n.108/1996, va rilevato che la domanda formulata dall'attore ha ad oggetto la nullità di addebiti ex art.1815 C.C. per contrarietà al disposto della legge n.108/1996 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento; la deduzione del superamento del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte, Cass. Pen. sez. II, n.12028/2010) in tema di inclusione della commissione di massimo scoperto nelle determinazioni del TEG, inteso come tasso effettivo globale.

La difesa della convenuta osserva, per contro, di essersi attenuta – per la commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia- alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto; ha affermato quindi la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, anche tenuto conto del superamento dell'eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Osserva il giudice che il contratto per cui si controverte prevede al punto 2.3 che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) comprensivo di tutti gli oneri è pari al 22,64%, con la precisazione che, come indicato nelle istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, il TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali, equivalente al tasso effettivo globale (TEG) è pari al 13,96%;

Nel caso in esame – indipendentemente dalla valenza attribuibile alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza – appare decisivo rilevare che relativamente alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, l'art.54 del D.P.R. 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita; tale onere non rappresenta una remunerazione per il creditore-mutuante ma solo per l'impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio.

Avuto riguardo al fatto che tale componente di costo non rientra nell'autonomia negoziale delle parti e non deriva dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, non può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle "imposte e tasse", cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell'art.644, c.4 C.P. e art.2, c.2, legge n.108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.

Ne consegue che le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TAEG (che è superiore al TEG poiché include anche il costo assicurativo), ove escludono dal calcolo del tasso le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione nelle operazioni di prestito contro cessione dello stipendio non si pongono in contrasto con le norme di legge sopra richiamate.

Per tali ragioni, deve rigettarsi la domanda principale dell'attore.

Passando a valutare la domanda subordinata formulata dall'attore, è da osservare che tale domanda attiene al rimborso dei premi assicurativi e delle commissioni bancarie e di intermediazione non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

La domanda è infondata in quanto contrastante con la disciplina pattizia che prevede all'art.2.2 (oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C.) la non rimborsabilità delle commissioni e degli oneri indicati e l'obbligo del mutuatario di corrispondere un importo pari all'1% del capitale residuo, a titolo di rimborso spese.

Poiché l'attore non ha contestato la conformità del conteggio di estinzione anticipata del prestito al contenuto del citato art.2.2, la domanda di restituzione non è accoglibile.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di rimborso di quota parte del premio assicurativo, va rilevato che sulla base di norma sopravvenuta (D.L. 18.10.2012, n.179, conv. in legge 17.12.2012, n.221; art. 15 quater-15 sexies) è riconosciuto il diritto del debitore-assicurato a conseguire in caso di anticipata estinzione del finanziamento o del mutuo la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale normativa si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Appare indubbio però - alla stregua della richiamata normativa - che l'unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio sia l'impresa assicuratrice e non l'ente erogatore del finanziamento.

Alla stregua di tali considerazioni, devono ritenersi infondate tutte le domande formulate dall'attore.

L'attore soccombente deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Respinge tutte le domande proposte da CLIENTE.

Visto l'art.91 C.P.C.

Dichiara tenuto e condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano ai sensi del D.M. n.55/2014 in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Torino, 28 maggio 2015

Il Giudice
Dott.ssa Maurizia Giusta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*